

19.433 n Iv. pa. CAG-N. Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
degli affari giuridici del Consiglio nazionale**

del 27 aprile 2023

**Legge federale
concernente il miglioramento
della protezione penale contro
gli atti persecutori**

**(Modifica del Codice penale, del Codice
penale militare e della procedura penale
militare)**

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione
Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari
giuridici del Consiglio nazionale

del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

1 FF 2023 ...

2 FF 2023 ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati
come segue:

1. Codice penale svizzero³

Art. 55a cpv. 1, frase introduttiva

Art. 55a

3. Sospensione e abbandono del procedimen-
to.

Coniuge, partner registrato o partner conviven-
te quale vittima

¹ In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se:

a. la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e

c. la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

¹ In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c), minaccia (art. 180 cpv. 2), coazione (art. 181) e atti persecutori (art. 181b), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se:

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

² Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.

³ La sospensione non è ammessa, se:

- a. l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà personale o l'integrità sessuale;
- b. nei confronti dell'imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e
- c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.

⁴ La sospensione è limitata a sei mesi. Il pubblico ministero o il giudice riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

⁵ Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono del procedimento.

Art. 181b

Atti persecutori

Chiunque segue, molesta o minaccia insistentemente una persona limitando il libero modo di vivere di lei, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Diritto vigente

Art. 46b

3. Sospensione del procedimento

Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima

¹ In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

a. la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e

c. la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

² L'uditore o il tribunale militare può obbligare l'imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L'uditore o il tribunale militare informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

**2. Codice penale militare del 13 giugno
1927⁴**

Art. 46b cpv. 1, frase introduttiva

¹ In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149), coazione (art. 150) e atti persecutori (art. 150a), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

³ La sospensione provvisoria non è ammessa se:

- a. l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;
- b. nei confronti dell'imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e
- c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del capoverso 1 lettera a.

^{3bis} La sospensione provvisoria è limitata a sei mesi. L'uditore o il tribunale militare riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

^{3ter} Prima della fine della sospensione provvisoria l'uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono definitivo del procedimento.

⁴ Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.

⁵ Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.

Art. 150a

Atti persecutori

Chiunque segue, molesta o minaccia insistentemente una persona limitando il libero modo di vivere di lei, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale**

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁵

Art. 70 Condizioni

Art. 70 cpv. 2

¹ Il giudice istruttore può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se:

- a. sussiste il grave sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;
- b. la gravità del reato giustifica la sorveglianza; e
- c. le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del CPM: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM⁶: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e numero 2, 64 numero 1 primo comma e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 130 numeri 1 e 2, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b numero 1 primo comma e numero 2, 139, 141, 142, 144 capoverso 2, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 150a, 151a–151d, 153–155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 171a capoverso 1, 171b, 171c capoverso 1, 172 numero 1, 176 capoversi 1 e 1^{bis}, 177 e 178 numero 1.

³ Se il giudizio di un reato che sottostà alla giurisdizione ordinaria è deferito alla giurisdizione militare, la sorveglianza può inoltre essere disposta per perseguire i reati di cui all'articolo 269 capoverso 2 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).

5 RS 322.1

6 RS 321.0

Diritto vigente

***Progetto preliminare della
Commissione del Consiglio nazionale***

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.